

Schema di delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e ai collegi professionali.

Consultazione pubblica 2 agosto-13 settembre 2021

Osservazioni pervenute

Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

1. Ordine ingegneri della provincia di macerata	3
2. Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Vercelli	4
3. Ordine degli avvocati di Padova	4
4. Libero professionista (dottore commercialista)	4
5. Società di consulenza e formazione	6
6. Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia	7
7. Ordine periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Oristano	8
8. Ordine Architetti, P. P. C. della Provincia di Bari	9
9. Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara ...	9
10. Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche di Torino (OPI).....	11
11. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici	11
12. Federazione ordini farmacisti italiani	12
13. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali.....	13
14. Ordine Architetti P.P.C. Modena.....	15
15. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.....	16
16. Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi	18
17. Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale).....	20
18. Ordine architetti di Imperia.....	21
19. Ordine assistenti sociali Piemonte - territoriale –	22
20. Ordine delle professioni infermieristiche di biella.....	23
21. Consiglio Nazionale dei Geologi	23
22. Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo.....	26
23. Consiglio nazionale degli ingegneri.....	27
24. Rete Professioni Tecniche.....	28
25. Consiglio Notarile Distrettuale Firenze Pistoia e Prato	29
26. Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori	30
27. Consiglio nazionale dei giornalisti.....	31
28. Comitato unitario Professioni (CUP).....	33

Premessa

Il documento contiene le osservazioni pervenute sullo schema di determinazione posto in consultazione pubblica on line nel periodo **2 agosto - 13 settembre 2021**.

1. Ordine ingegneri della provincia di Macerata

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott. Mario Francesco Zanolini (a titolo personale, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

- Disp. Generali, Atti gen. Codice Disciplinare:

eliminare l'indicazione delle sanzioni (di competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina Territoriale di nomina da parte del Tribunale, entità autonoma rispetto al Consiglio dell'Ordine)

- Controlli e rilievi sull'amm., OIV ... altri organismi con funzioni analoghe:

per Ordini di piccole dimensioni alla fine il RPCT sostituisce l'OIV ... assumendo la funzione di controllato e controllore; è bene eliminare tale figura OIV ... se l'Ordine ha dimensioni contenute (esempio massimo 15 consiglieri, 2 o 3 impiegati e nessun Dirigente)

- Altri contenuti, Prev. della corruzione, Relazione del resp. della prev. della corruzione:

mettere solo annuale senza la data di scadenza (o data di scadenza molto ampia), ved. esempio punto 4

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

- Rotaz. del personale (punto 6 misure anticorruzione): rendere facoltativa tale richiesta se l'Ordine ha dimensioni contenute come detto

- Tutela del dipendente ... (punto 10 misure anticorruzione): rendere facoltativa tale richiesta se l'Ordine ha dimensioni contenute come detto

- Codice di comportamento ... (punto 11 misure anticorruzione): rendere facoltativa tale richiesta se l'Ordine ha dimensioni contenute come detto

- Pantouflage (punto 15 misure anticorruzione): rendere facoltativa tale richiesta se l'Ordine ha dimensioni contenute come detto

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Performance (artt. 10 e 20, d.lgs. 33/2013): eliminare se l'Ordine ha dimensioni contenute come detto.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

La tempistica riferita agli Ordini, è impossibile da rispettare, come quest'anno, a causa delle elezioni. Esempio di Ordine Macerata. Il sottoscritto (2 mandati consecutivi, 8 anni) non è rieleggibile. Ci sarà un nuovo RPCT che dovrà essere formato ex novo. Le votazioni si concluderanno o il 16 o il 21 settembre, insediamento Consiglio fine settembre, rinnovo cariche 2° metà ottobre, RPCT designato primi di novembre. Formazione RPCT a cura del CNI potrebbe avvenire fine novembre, il RPCT dovrà poi redigere il PTPC, discuterlo in Consiglio (appositam. convocato primi di dicembre) pubblicare il PTPC per l'assemblea (metà dicembre) discuterlo in assemblea, modificarlo pubblicarlo sul sito (entro dicembre) per eventuali osservazioni (20 giorni) riportarlo in Consiglio (appositam. convocato a fine gennaio) approvarlo entro gennaio inviando poi all'ANAC. L'Ordine ha tante altre incombenze ad inizio mandato ma dovrebbe programmare la sua attività solo in funzione dell'ANAC. Saltare un solo punto farà saltare tutta la tempistica. Gli 8 giorni di proroga

concessi nel 2020 non sono sufficienti. La tempistica dovrà concordarsi con il CNI che ha il polso delle votazioni (alcune già avvenute, altre che avverranno ai primi mesi del 2022).

2. Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Vercelli

Osservazioni pervenute dal Presidente e legale rappresentante, dott. Giulio Zella (in nome e per conto dell'ente, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

a) Rotazione degli incarichi per il personale amministrativo: considerare che Ordini di medie e piccole dimensioni hanno in linea di massima un solo impiegato amministrativo che svolge tutte le funzioni burocratiche, amministrative, contabili e gestionali dell'Ente, per cui è impossibile procedere alla rotazione degli incarichi.

b) Rotazione degli incarichi di consulenza: in Ordini provinciali di medie e piccole dimensioni diventa estremamente complesso effettuare la rotazione degli incarichi, poiché a livello locale non sempre sono individuabili consulenti che conoscano la materia specifica relativi agli Ordini sanitari e che permettano la rotazione in sicurezza.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

E' auspicabile che presso ANAC possa insediarsi un gruppo di lavoro/osservatorio composto almeno da un rappresentante per ogni Federazione, che sia in grado di riprodurre le peculiarità della propria professione al fine di conformare le direttive ANAC alla tipologia e all'organizzazione dell'Ente rappresentato.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Relativamente alla tabella di gestione dei rischi questo Ordine ritiene che dovrebbe essere adeguata alla casistica specifica, relativa a Enti ordinistici sanitari, di dimensioni medio piccole a livello provinciale.

3. Ordine degli avvocati di Padova

Osservazioni pervenute dal consigliere e RPCT, dott. Stefano Fratucello (in nome e per conto dell'ente, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Inapplicabilità dell'art. 14 d.lgs. 33\2013 in toto (e non come indicato da Anac) agli Ordini, alla luce della formulazione letterale della norma stessa che, quando individua gli enti tenuti all'obbligo specifica "...Stato, le regioni, e gli enti locali..." senza alcun riferimento alle pubbliche amministrazioni in generale come fa l'art. 2bis per estendere le altre norme sulla trasparenza "in quanto compatibili".

Si ritiene pertanto che non si tratti di effettuare un giudizio di "compatibilità" tra l'art. 14 e la natura dell'ente, ma di escluderne a priori l'applicazione in relazione alla stessa formulazione letterale della norma.

4. Libero professionista (dottore commercialista)

Osservazioni pervenute dal dott. commercialista, dott. Giancarlo Alfredo Slavich (a titolo personale, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Relativamente al punto b) Revisione dei termini di aggiornamento si ritiene eccessivo la richiesta di aggiornamento Trimestrale prevista per i dati sui pagamenti, sarebbe l'unico adempimento trimestrale presente si consiglia una cadenza Annuale.

relativamente al punto c) Assolvimento da parte degli ordini e collegi di livello nazionale di alcuni obblighi di pubblicazione il cui adempimento spetterebbe anche agli ordini e ai collegi territoriali, ... non si comprende l'accordo tra ordini nazionali e i collegi territoriali sarebbe un accordo ex art. 15 241/1990 potete specificare meglio il contesto?

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Sarebbe opportuno che venisse estesa anche agli Ordini la semplificazione prevista nella delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Detti comuni, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In particolare, in tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, può confermare il PTPC già adottato; tale misura sarebbe opportuna rispetto ad un atto già adottato da questa autorità, riconoscendo tale facoltà agli ordini e collegi, "sovente di ridotte dimensioni. In particolare l'Autorità ritiene che gli enti che abbiano fino a quindici dipendenti ...".

Conclusione: si auspica per gli ordini e collegi di ridotte dimensioni la possibilità di adottare un PTPCT che, a determinate condizioni, non debba essere rinnovato annualmente, quindi si auspica che tale semplificazione possa applicarsi già per l'adozione del PTPCT 2022-2024 .

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Premesso che l'allegato 2 per Ordini e collegi Territoriali (file excel) non permette di stampare la parte dalla riga 85 in poi.

1) performance - tale parte è prevista in 8 righe di dettaglio, la realtà degli ordini professionali sul tema necessita semplificazione

2) Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Stiamo parlando di ordini professionali non del comune di Roma o Milano, semplificazione

3) servizi erogati carta dei servizi ha senso la carta dei servizi e può essere uno strumento utile, costi contabilizzati c'è il Revisore e il Consiglio che approva i dati sono nel bilancio.

4) interventi straordinari e di emergenza non applicabile per ordini e collegi professionali non attinenti.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

D'Accordo facciamo il tavolo generale della semplificazione per Ordini e Collegi, però se ci chiamate a raccolta voi dell'ANAC è meglio!!! ANAC chiama gli ordini rispondono!!!

Le norme per essere rispettate devono essere:

1) semplici e comprensibili

2) attuabili

3) condivise

4) applicate

5) e se del caso sanzionate con pena appropriata e sanzione certa.

5. Società di consulenza e formazione

Osservazioni pervenute da una dirigente, dott.ssa Rosalisa Lancia (in nome e per conto dell'ente, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Si suggerisce: 1) tempistica di aggiornamento annuale per tutti gli obblighi; 2) eliminare riferimento a "leggi regionali"; 3) inserire "Codice deontologico della categoria di riferimento" (utile se il RPCT è Consigliere); 4) integrare l'organigramma col riferimento a "referenti" (non tutti gli Ordini hanno dirigenti); 5) eliminazione dei dati ex lett. f) per titolari di incarico (non vi è menzione dei Consiglieri dell'Ordine nell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 e la finalità di trasparenza è già assolta con la pubblicazione dei dati ex lett. c), d) ed e); 6) sostituire la pubblicazione dei dati Dotazione organica, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza con la pubblicazione del Conto Annuale (cfr. circ. MEF 18/2021); 7) chiarire se la pubblicazione "Enti controllati" si riferisca ai soli enti controllati (cfr. Del 1134/2017) oppure a tutti gli enti "collegati" ad un Ordine e se sono inclusi nella pubblicazione sia enti pubblici che privati; 8) di limitare la pubblicazione relativa a "Attività e procedimenti" ai soli procedimenti derivanti dalle 3 aree di rischio specifiche poichè le altre attività e procedimenti (ad es: tenuta dell'albo) sono regolate da legge di rango primario; 9) chiarire se per "provvedimenti" si intendono i soli provvedimenti relativi ad accordi ex art. 15 L. 241/90 ; per questo dato, non risulta condivisibile la pubblicazione da parte degli Ordini Nazionali per i seguenti motivi: non sono in possesso delle informazioni richieste, per attivare tale flusso informativo c'è bisogno di implementazioni e quindi costi, gli accordi citati hanno una valenza locale e pertanto devono essere pubblicati nel contesto locale; 10) Nella sottosezione bandi di gara e contratti, limitare la pubblicazione alla tabella richiesta dalla Del. ANAC 39/2016 e alle Delibere o Determine con cui si è proceduto all'affidamento; con riguardo a questa sottosezione confermare l'attualità della Com. Prs. ANAC 28/6/2017); 11) nella sottosezione "sovvenzioni, contributi" limitare la pubblicazione alla sola Delibera/Determina con cui si è proceduto all'erogazione e alla regolamentazione interna/linee guida che disciplinano le erogazioni; 12) nella sottosezione "controlli e rilievi" eliminare il riferimento ai rilievi della Corte dei Conti perchè non pertinente (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 14/10/2011, n. 21226); 13) sostituire "dati sui pagamenti" e "ammontare complessivo dei debiti" con riferimento alla sezione specifica di conto economico (autofinanziamento con solo contributo degli iscritti e bilancio sia preventivo sia consuntivo approvato dall'Assemblea degli iscritti); indicatore di tempestività dei pagamenti appare un calcolo complesso, sostituire con linea guida/regolamento relativo ai tempi di pagamento (ad es. regolamento di contabilità); sostituire Iban e pagamenti informativi con il riferimento al PagoPA (che adesso l'unica modalità per ricevere pagamenti).

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Si segnala che: 1) le 3 aree specifiche ex Del. 831/2016 non sono pertinenti a tutte le professioni, a titolo esemplificativo l'opinamento delle parcelle non viene svolto in talune professioni; 2) gli Ordini di norma non hanno una funzione di audit interno e quindi la fase di controllo va gestita tra RPCT/Consiglio direttivo/Revisori contabili; 3) talune misure di prevenzione "tipiche" quali pantouflage/rotazione ordinaria/astensione per conflitto di interessi sono di difficile applicabilità ai dipendenti: i dipendenti - tendenzialmente e salvo il caso dei dirigenti- non hanno potere decisionale o discrezionale; 4) la misura del Whistleblowing è tendenzialmente inefficace per via dell'esiguità dei dipendenti e della circostanza che spesso un dipendente ricopre sia il ruolo di RPCT sia di DPO;

Si chiede: 4) di chiarire che il monitoraggio sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione è svolto esclusivamente dal RPCT e -ove possibile-dai controlli di linea; 5) di chiarire/confermare che la Scheda Monitoraggio presente in piattaforma ANAC è sufficiente per assolvere gli obblighi di controllo e monitoraggio del RPCT; 6) di confermare che se l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza viene svolta dal RPCT questa può sostituire o integrare i controlli sulle misure di trasparenza.

Si suggerisce: 7) ai fini della sostenibilità ed efficacia delle misure, la programmazione delle misure di prevenzione e trasparenza possa avere una cadenza quadriennale concomitante alla durata del Consiglio direttivo e non annuale (cfr. documento di programmazione a supporto del PTPCT con cadenza annuale); 7) il riesame annuale sul funzionamento del sistema di controllo possa essere svolto da RPCT unitamente a Consiglio Direttivo (titolare di un potere di controllo generalizzato, cfr. Delibera n. 223 del 4 marzo 2020 ANAC); 8) il riesame annuale sul funzionamento del sistema di controllo sia svolto con cadenza biennale (e non annuale)

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Si segnala: 1) relativamente alla performance, il disposto dell'art. 2, co. 2 e in particolare del co. 2bis del DL 101/2013 che prevede per gli ordini professionali l'esclusione della normativa sulla performance dei dipendenti di cui al D.Lgs. 150/2009; 2) relativamente alla performance, l'opportunità che l'interlocuzione sul punto avvenga con il coinvolgimento del DFP; 3) relativamente alla contrattazione integrativa e ai costi si evidenzia il disposto dell'art. 2, co. 2 che deporrebbe per la non pertinenza del dato; 4) relativamente ai servizi erogati, se per "servizio" si intende una prestazione lavorativa o professionale svolta da parte dell'ordine verso i propri iscritti allora il dato non è pertinente posto che gli Ordini operano secondo una missione istituzionale e pongono in essere "attività" normativamente stabilite e finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Si segnala: 1) l'utilità di un coordinamento tra Ordine nazionale e ordini territoriali al fine di assicurare un'omogeneità nell'interpretazione e adeguamento alla normativa; 2) l'utilità di una figura di coordinamento a livello nazionale (RPCT Nazionale) che funga da referente e punto di contatto delle attività di adeguamento tra ordini territoriali e tra RPCT locali; 3) l'opportunità di un piano di formazione a livello nazionale gestito dall'ordine di livello nazionale, di modo che tutti gli ordini territoriali possano avere pari opportunità nella formazione (spesso gli ordini locali non svolgono formazione per motivi di costo); 4) l'opportunità che gli Ordini nazionali forniscano "template", modelli e schemi la cui compilazione è rimessa agli ordini locali; a tale riguardo non si condivide che l'analisi del contesto esterno venga svolta a livello nazionale poichè il contesto esterno può cambiare da provincia a provincia e da regione a regione e quindi l'analisi de contesto deve insistere ed essere svolta sul territorio di riferimento; 5) infine si segnala la circostanza che non esiste rapporto gerarchico tra Ordine nazionale e ordini locali e pertanto tutte le iniziative di allineamento non possono essere oggetto di coazione o di controllo da parte dell'ordine nazionale nei confronti degli ordini locali.

6. Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott. Marco Marzoni (a titolo personale, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Relativamente al punto b) Revisione dei termini di aggiornamento, si ritiene eccessiva la richiesta di aggiornamento trimestrale prevista per i dati sui pagamenti, sarebbe l'unico adempimento trimestrale presente. Si consiglia una cadenza annuale

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Sarebbe opportuno che venisse estesa anche agli Ordini la semplificazione prevista nella delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Detti comuni, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo

all'adozione del PTCP non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTCP con modalità semplificate.

In particolare, in tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, può confermare il PTCP già adottato; tale misura sarebbe opportuna rispetto ad un atto già adottato da questa Autorità, riconoscendo tale facoltà agli ordini e collegi, "sovente di ridotte dimensioni. In particolare l'Autorità ritiene che gli enti che abbiano fino a quindici dipendenti".

Conclusione: si auspica per gli Ordine e collegi di ridotte dimensioni la possibilità di adottare un PTCP che, a determinate condizioni, non debba essere rinnovato annualmente, quindi si auspica che tale semplificazione possa applicarsi già per l'adozione del PTCP 2022-2024.

7. Ordine periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Oristano

Osservazioni pervenute dal Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Fabiana Casula (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

O1) in merito alla lettera d) riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, si auspica non vengano aggiunti modelli semplificati da compilare per comunicare dati da estrapolare da atti, bilanci o qualsivoglia documento integrale in nostro possesso e pubblicato nell'apposita sezione, al fine di evitare ulteriori adempimenti che si aggiungerebbero a quelli esistenti - sarebbe utile a tal fine una tabella riassuntiva (guida) con i dati minimi che devono essere necessariamente presenti nel documento

O2) positiva l'idea di rendere alcune pubblicazioni rimandabili con un link al sito del Consiglio Nazionale, organizzazione che ha certamente migliori risorse umane e economiche dei territori

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

In merito al Punto 2 si ritiene che debba essere considerato non solo il numero di dipendenti dell'Ente (al fine dell'attuazione della semplificazione) - 15 dipendenti in genere ce li hanno i consigli nazionali, i territoriali si avvalgono di minor numero di personale, sarebbe sufficiente verificare i dati in vostro possesso a tal proposito.

A nostro avviso sarebbe utile tener conto in logica di AND (e non OR) del numero di dipendenti, del numero di iscritti, dell'entità degli appalti aggiudicati e/o contratti in essere (soprassoglia, sottosoglia, etc).

Certamente non ci si può esimere dal numero di iscritti per fasce (sino a 100 iscritti - sino a 200 - sino a 400...senza inventarsi fasce ma seguendo esattamente le fasce numeriche che attribuiscono un numero di voti ai territori (votazioni dei rappresentanti nazionali) proporzionale al numero di iscritti secondo regio decreto di riferimento.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

allargare il campo di interlocuzione sia dei soggetti che nei contenuti- le realtà territoriali sono differenti da quelle nazionali; rendere i verbali o i documenti prodotti dal gruppo di lavoro Anac su ordini e collegi professionali consultabili, ai territori (per tramite dei consigli nazionali o meglio con pubblicazione puntuale dei provvedimenti, proposte, linee guida etc;).

Inimmaginabile un tavolo di lavoro in cui le realtà territoriali (anche piccole) non abbiano un canale per poter portare le proprie osservazioni, criticità, proposte di miglioramento

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

obbligo di pubblicazione del piano triennale aggiornato ogni triennio
- piano tipo redatto dal consiglio nazionale per i territori

- RPTC unico (permettere la nomina di un unico RPTC intraprovinciale comune a più ordini professionali di diversa area tecnica o interprovinciale comune agli ordini di stessa area - ciascun ordine avrebbe un referente nominato tra i propri iscritti o consiglieri)

8. Ordine Architetti, P. P. C. della Provincia di Bari

Osservazioni pervenute dal RPCT e consigliere, dott. Italo Colucci (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Oltre alla revisione dei termini di aggiornamento, sarebbe opportuno che alcuni ruoli, come quello dell'organismo di valutazione (art. 31, d.lgs. 33/2013), siano istituiti per macro aree territoriali (regionali per esempio), in modo tale che più ordini professionali di piccole dimensioni, che non posseggono un organismo di valutazione, possano insieme individuare tale organismo. Gli atti prodotti dal suddetto organismo potranno essere pubblicati nella sezione trasparenza dei singoli ordini con le modalità e le tempistiche individuate dallo schema di delibera proposto dall'ANAC.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

In riferimento alla predisposizione ed efficacia dei PTPC, sarebbe opportuno che i vari ordini nazionali nella logica di semplificazione e di minor aggravio degli ordini territoriali di piccole dimensioni (individuati dallo schema di delibera in numero inferiore a quindici dipendenti) predisponessero uno schema di PTPC a cui i vari ordini territoriali possano riferirsi per la redazione e il monitoraggio degli stessi, e sostituendo, inoltre, l'aggiornamento annuale dei Piani con una verifica snella e semplice da attuare. Si evidenzia che in alcuni ordini professionali il ruolo dell'RPCT è svolto da un consigliere, il quale con tutta la buona volontà non è un esperto della materia, per cui bisognoso di un supporto derivante dagli ordini nazionali di riferimento. Questa figura potrebbe essere unica per più ordini territoriali di piccole dimensioni.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

L'obbligo relativo alle performance, di cui è poco chiaro se gli ordini debbano rispettarlo (si vedano il D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2001 e il D. L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013), dovrebbe essere supportato da una struttura di consulenza messa a disposizione degli ordini nazionali.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Gli ordini territoriali dovrebbero essere alleggeriti dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione. Il PTPCT dovrebbe implementare semplici azioni di monitoraggio e ridurre aggravii formali che i piccoli ordini territoriali hanno difficoltà a portare avanti a causa delle ridotte risorse umane ed economiche. Ritengo che sarebbe utile creare una gestione unica territoriale finalizzata:

alla redazione del PTPCT con il supporto di consulenza da parte degli ordini nazionali;

all'individuazione di un unico RPCT;

all'individuazione di un organismo di valutazione unico;

9. Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara

Osservazioni pervenute dal Presidente del Consiglio direttivo in carica e rappresentante legale, dott. Leonardo Capaccioli (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

n.b. i contributi 10 e 11 sono identici

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Rispetto allo schema di delibera, nel condividere l'impostazione sulla semplificazione degli adempimenti, si segnala la rilevazione della "non compatibilità" anche dei seguenti obblighi di pubblicazione, da integrare rispetto a quelli individuati dall'ANAC in base al D.Lgs 33/2013:

- art. 14 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" limitatamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, dal momento in cui gli importi percepiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 come convertito nella L. 125/2013;
- art 20 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" non applicabile per espressa deroga normativa ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 ;
- Art. 26 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" dal momento in cui gli importi elargiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013;
- Art. 31 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" per le stesse motivazioni dell'art. 20 sopraindicato.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Nel condividere le semplificazioni di cui allo schema di delibera, occorrerà adeguare all'interno del portale ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/> una compilazione semplificata del Piano Triennale, stante la non applicabilità di numerosi campi da compilare; in alternativa si potrà prevedere, nel rispetto del principio di semplificazione, che l'adempimento venga effettuato con la redazione del Piano Triennale, senza compilazione del Piano nel portale ANAC, da pubblicarsi nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Dovrebbero essere comunque eliminati gli adempimenti ANAC in considerazione del requisito dimensionale degli Ordini, per quelli con meno di 2000 iscritti, per Ordini senza dipendenti o con 1 solo dipendente, e per Ordini aventi un introito dalle quote degli iscritti di massimo 200.000 euro negli ultimi 3 anni.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Per un PTPCT adeguato alla natura degli Ordini occorre a) eliminare la figura del dirigente, assente nella quasi totalità degli Ordini, b) semplificare gli adempimenti sugli appalti pubblici, in considerazione che, per ragioni dimensionali, gli Ordini ricorrono prevalentemente ad affidamenti diretti di importi veramente limitati che, nella maggior parte dei casi, non giustificano gli obblighi di trasparenza richiesti; c) eliminare per gli Ordini l'aspetto degli stakeholders; d) eliminare la rotazione degli incarichi, inutile per Ordini con dipendenti inferiori a dieci.

10. Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche di Torino (OPI)

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Fiorella Delpero (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

- a. Si suggerisce la modifica delle previsioni sui Dirigenti poiché, di norma, gli Ordini delle Professioni Infermieristiche Territoriali non hanno questa figura in pianta organica
- b. Consulenti: sarebbe utile una regolamentazione interna specifica su affidamenti
- c. Si ritiene che la pubblicazione dei provvedimenti non debba essere fatta dalla Federazione (FNOPI), sia perché spesso di pertinenza territoriale sia perché bisognerebbe creare un flusso informativo che allo stato attuale non esiste
- d. Gli Ordini Infermieristici non sono istituiti da Statuti ma da Leggi (la pubblicazione dei Regolamenti interni differisce da quanto deliberato da ogni singolo OPI)

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

- a. Aree a rischio corruttivo: i pareri di congruità non sono un'attività degli Ordini Infermieristici
- b. Misure di prevenzione: vengono predisposte sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("RPCT"), così come dettagliate nella Relazione annuale del RPCT e nella reportistica sottoposta al Consiglio Direttivo

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

- a. Performance: le previsioni relative alle performance sono esplicitamente escluse per gli Ordini Professionali dal DL101/2013 come convertito dalla Legge 125/2013; se ne chiede l'eliminazione
- b. Al fine di semplificare e rendere la massima trasparenza, sarebbe auspicabile un Gruppo di Lavoro presso l'ANAC, avente al suo interno, un rappresentante per ogni Ordine/Collegio Professionale al fine di un esatto e importante confronto con le tipologie e l'organizzazione dell'Ente rappresentato

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

- a. Non si ritiene che la Federazione (FNOPI) possa supportare l'analisi del contesto esterno in quanto lo stesso si riferisce ad elementi territoriali che gli Ordini Infermieristici sono in grado di affrontare meglio in autonomia

11. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Luciana Becherini (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Eliminare "Statuti e Leggi regionali" poiché già inclusa nei due obblighi precedenti; inserire codice deontologico (per la condotta dei consiglieri); inserire in organigramma "referenti" (oltre a dirigenti), posto che la categoria dirigenziale potrebbe non essere presente; relativamente a "Titolari di incarichi di amministrazione...", in attesa di nuova normativa, eliminare l'obbligo di cui alla lettera f) posto che l'obiettivo di trasparenza è assolto con la pubblicazione di tutti gli altri dati; relativamente a "Consulenti e collaboratori" ammettere la pubblicazione del cv anche in formato non europeo, confermare che per PA si intende la Federazione Nazionale, chiarire se vanno inclusi anche gli incarichi a titolo gratuito; relativamente a "personale" sostituire le pubblicazioni richieste nella sotto sezione Dotazione organica con il piano di fabbisogno del personale triennale e con il rinvio al conto annuale MEF; relativamente agli incarichi a dipendenti si chiede l'aggiornamento annuale; relativamente a Bandi di Concorso eliminare "graduatorie finali con scorrimento..." per omogeneità con delibera 1310/2016 - allegato 1; relativamente a Enti controllati

chiarire se la pubblicazione va fatta solo relativamente agli enti pubblici (istituiti, vigilati e finanziati) o anche agli enti di diritto privato; relativamente a Provvedimenti chiarire se sono esclusivamente quelli predisposti ai sensi dell'art. 15 L. 241/90; relativamente a Bandi di gara e contratti si suggerisce la pubblicazione dei soli dati denominati "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" quali CIG, struttura poponente, oggetto del bando... pubblicate secondo le previsioni della Del. 39/2016 sia in formato pdf aperto che in formato xlm; relativamente a "Sovvenzioni, contributi sussidi" chiarire se eventuali contributi a qualunque titolo Ordini e quote associative ad enti di supporto della categoria professionale debbano essere inclusi in questa categoria; relativamente a "Pagamenti dell'Amministrazione" si chiede di sostituire la pubblicazione dei dati richiesti con iperlink alla sezione di bilancio specifica (già pubblicata); relativamente a "IBAN" si chiede di far riferimento all'utilizzo del PagoPA; relativamente ad Altri contenuti si chiede se è necessario pubblicare anche i moduli per l'esercizio del diritto di accesso e si chiede l'aggiornamento del Registro accessi su base annuale;

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Si suggerisce che la programmazione delle misure di prevenzione avvenga con cadenza più diluita: il documento di programmazione strategica in materia di anticorruzione e trasparenza dovrebbe avere un valore almeno biennale

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Relativamente alla "Performance" si segnala che l'adempimento non è applicabile agli Ordini stante il DL 101/2013 e si chiede pertanto l'espunzione dagli obblighi di pubblicazione; relativamente a "Servizi erogati", si segnala che gli Ordini non erogano servizi ma adempiono a funzioni di pubblico interesse mediante attività finalizzate alla gestione dell'albo, degli iscritti, si chiede pertanto di espungere la pubblicazione; relativamente a "Interventi straordinari e di emergenza", in considerazione della propria funzione gli Ordini, né di livello nazionale né locale, non adottano provvedimenti concernenti interventi straordinari di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Non si condivide la proposta di rimettere alla Federazione nazionale la definizione del contesto esterno, posto che questo è differente tra ordine ed ordine, si riferisce prevalentemente al territorio e pertanto la sua valutazione deve essere svolta dagli ordini territoriali.

12. Federazione ordini farmacisti italiani

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott. Luciano Diomedì (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

- a. Disposizioni generali: eliminare il riferimento a "leggi regionali" (assorbibile in "riferimenti normativi"); introdurre Codice deontologico della professione di riferimento (utile in caso di RPCT Consigliere)
- b. Organizzazione/organigramma: integrare nomi dei dirigenti con "referenti" poiché non tutti gli ordini hanno dirigenti
- c. Titolari di incarichi (...): nelle more della revisione normativa, eliminare la pubblicazione della let. f) e limitare la pubblicazione agli emolumenti percepiti dall'Ordine; si segnala che, stante le limitate dimensioni degli enti e l'autofinanziamento, posto che l'obiettivo di trasparenza appare già raggiunto con la pubblicazione degli altri dati richiesti e che il bilancio (contenente tali dati) viene approvato dagli iscritti che materialmente finanziano l'ordine; inoltre la pubblicazione dei dati ex let. f) indurrebbe, nei piccoli contesti, a violazioni di privacy e riservatezza animate da solo voyeurismo

- d. Bandi di concorso: eliminare la pubblicazione delle graduatorie finali (...) per coerenza con allegato A Del. 1310
- e. Enti controllati: risulta preferibile la sostituzione con “enti collegati”: gli enti collegati ad ordini sono spesso di difficile codificazione perché spesso mescolano partecipazione a controllo a produzione di servizi;
- f. Enti controllati: è opportuno chiarire se l’obbligo riguarda i soli enti pubblici (come indicato testualmente) o include anche gli enti di diritto privato
- g. Provvedimenti: chiarire se per “accordi stipulati dall’ordine...” si intendono esclusivamente quelli ex art. 15 L. 241/90;
- h. Provvedimenti: si segnala che la pubblicazione di tali dati non può essere assolta dall’ordine nazionale sia perché non esiste rapporto gerarchico tra ordine nazionale e locale (con impossibilità quindi di controllo da parte del nazionale) sia perché ciò comporterebbe la predisposizione di un nuovo flusso di informazioni che non risulta sostenibile né in termini di risorse umane né economiche; infine si segnala che gli accordi hanno una valenza territoriale e pertanto risulta più pertinente la pubblicazione nel sito dell’ordine locale
- i. Bandi di gara: relativamente ai contratti sottosoglia si chiede la pubblicazione delle sole tabelle riassuntive ex Del. ANAC 39/2016 (che già contengono i dati richiesti); gli ordini di norma non hanno programma biennale e triennale;
- j. Bilancio: si chiede di inserire come “documento esemplificativo” la Relazione del Presidente o del Tesoriere
- k. Pagamenti – dati su tipologia di spese e beneficiari, di chiede di poter fare rinvio al conto economico del bilancio consuntivo

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

- a. Si chiede di prevedere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema con cadenza almeno biennale
- b. Si segnala che presso gli Ordini il monitoraggio nel continuo e il riesame sono svolti rispettivamente dal RPCT e dai controlli di linea e dal RPCT unitamente al consiglio direttivo e al revisore dei conti; ciò in quanto presso gli ordini non è normativamente prevista una funzione di audit interno
- c. Si suggerisce che il monitoraggio sulle misure di prevenzione (attuazione ed efficacia) venga svolto su base campionaria.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

- a. Performance: l’Ordine non è tenuto a tali adempimenti per esclusione normativa (DL 101/2013 convertito in L. 125/2013); si chiede quindi l’eliminazione dell’obbligo

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

- a. L’analisi del contesto esterno non può essere assolta dall’ordine nazionale ma deve rimanere di pertinenza degli ordini territoriali perché insiste su un contesto locale.

13. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Sabrina Russo (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

A. Ai sensi dell’art. 2, co. 2 bis, D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/13, "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di

razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

Alla stregua della formulazione letterale della disposizione, si ritiene non applicabile agli ordini professionali la disciplina in tema di gestione della performance e nomina dell'OIV, con conseguente non applicabilità ai medesimi enti degli obblighi di pubblicazione in tale settore stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/13.

In tal senso, sarebbe opportuno che, all'esito della presente consultazione, l'ANAC chiarisse tale peculiare regime normativo, in modo tale da eliminare qualsivoglia rimanente dubbio circa la non necessaria pubblicazione dei dati menzionati dall'art. 10 citato.

B. Gli obiettivi propri della normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza potrebbero essere meglio perseguiti mediante la messa a disposizione da parte di ANAC, in modalità aperta e open source, a tutte le realtà ordinistiche di programmi e software comuni utili all'adempimento degli obblighi presenti in materia. Ci si riferisce, segnatamente, a strumenti che forniscano un supporto per la redazione dei PTPC, per la redazione dei documenti amministrativi (anche secondo le linee guida AGID), per la creazione e compilazione della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale.

Questa possibilità lascerebbe inalterata la discrezionalità naturalmente rimessa a ciascun ordine professionale in merito ai modi migliori per adempiere agli obblighi in esame, ma fornirebbe ad essi strumenti informatici già vagliati e 'certificati' da ANAC utili a innalzare qualitativamente il livello di compliance degli ordini rispetto alla normativa d'interesse.

In questo senso, si evidenzia che gli artt. 68 e 69 del CAD si pongono esattamente in questa direzione, privilegiando gli acquisti della PA e degli altri Enti (anche di natura ordinistica) di software liberi o a codice sorgente aperto, riutilizzabili anche per altre PA o Enti simili.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

A. Nell'ottica di valorizzare il momento del monitoraggio delle misure comprese nel PTPC - piuttosto che l'esecuzione del mero adempimento di approvazione annuale del medesimo documento programmatico -, si suggerisce di precisare una volta per tutte la durata di 3 anni del medesimo PTPC e la non necessità di un suo aggiornamento annuale.

Questa previsione sarebbe più conforme sia alla natura programmatica del documento, sia a un esame più ponderato degli effetti che tale piano ha prodotto sull'ente in un arco temporale maggiore rispetto ad un unico anno solare.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

A. La spesa per l'acquisizione di servizi e forniture dell'Ente si compone esclusivamente di acquisti al di sotto della soglia europea, secondo importi riconducibili quasi sempre alla procedura di affidamento diretto.

L'art. 1, co. 2, D.L. n. 76/20, convertito con L. n. 120/20 ha previsto sino al 30 giugno 2023 che, per gli affidamenti diretti d'importo inferiore a €. 40.000,00, non è obbligatoria la pubblicazione sugli esiti della relativa gara. Alla stregua della peculiare tipologia dell'affidamento diretto, che spesso si compone di un unico atto amministrativo con cui si affida la prestazione ad un operatore economico, si evidenzia che la norma di legge appena citata potrebbe comportare persino la non obbligatorietà di pubblicare qualsivoglia dato inerente tale settore.

Lungi dal voler sottrarre il sensibile settore dei contratti pubblici a doverosi ed opportuni obblighi di pubblicazione, merita, tuttavia, di essere sottolineata l'esigenza di ulteriore semplificazione negli obblighi di pubblicazione del relativo settore, in linea con le norme emergenziali sopra richiamate.

Peraltro, vale la pena evidenziare come, per gli Ordini professionali, permangano ancora dubbi sulla completa applicabilità delle norme sulla contrattualistica pubblica; dubbi di recente acuiti dalla giurisprudenza euro-unitaria ed amministrativa in tema di organismi di diritto pubblico (cfr. sent. CGUE, 3.2.21, nelle cause riunite C-155/19 e C-156/19 e Cons. St., V[^], 15.7.21, n. 5348).

B. Nello schema di delibera offerto dall'ANAC, si fa riferimento a una non meglio precisata comunicazione degli ordini territoriali al Consiglio nazionale in merito agli accordi stipulati ex L. n. 241/90 e agli atti relativi

alle procedure pubbliche di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture. Ebbene, tale previsione non trova alcun riferimento nella normativa rilevante in materia, nè tantomeno nell'art. 37, D.Lgs. n. 33/13 citato in delibera. D'altra parte, una siffatta previsione comporterebbe gravi ricadute non solo sull'operatività degli uffici del Consiglio nazionale (a cui verrebbe attribuita un'ulteriore e gravosa mansione), ma altresì sull'effettivo monitoraggio dell'adempimento e della sua tempestività. Certamente non vi sono (nè potrebbero esserci), infatti, strumenti di controllo e monitoraggio da parte degli uffici del Consiglio nazionale circa le procedure di affidamento eventualmente concluse dalle articolazioni territoriali. Con ogni conseguenza in merito ad un più arduo perfezionamento degli obblighi di trasparenza in questo settore previsti.

In questo senso, si ritiene che tale previsione suggerita dall'ANAC non sia in linea con lo spirito semplificatorio che anima la presente consultazione, ma anzi possa produrre effetti del tutto opposti. Sul punto, cfr. altresì le considerazioni espresse al riquadro 4, proposta A.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

A. Posto il condivisibile intento di razionalizzare gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, si suggerisce di lasciare la scelta in ordine all'aggregazione di più piani in uno unitario alla discrezionalità del singolo ente. Inoltre, si suggerisce di escludere espressamente la possibilità di redigere un unico piano tra ente nazionale e singole articolazioni territoriali del medesimo ordine professionale. Ciò per due ordini di ragioni:

a. innanzitutto, le funzioni legislativamente attribuite al Consiglio nazionale sono diverse e distinte da quelle attribuite alle singole articolazioni territoriali. In questo senso, vi è un'esigenza programmatica diversa tra livello nazionale e territoriale;

b. in secondo luogo, è assolutamente da escludere la possibilità che il livello nazionale possa fungere da 'collettore' o 'coordinatore' di più PTPCT, mediante una commistione tra Consiglio nazionale e Ordini territoriali, sul presupposto (inesatto) di una disponibilità di risorse (anche di personale) maggiore tra le due componenti. Nel caso specifico dell'Ordine professionale degli Assistenti sociali, ad esempio, tale presunta maggiore disponibilità non è presente. Attualmente, infatti, presso il Consiglio nazionale sono presenti n. 3 unità di personale, oltre al dirigente, pari alla dotazione organica dei Consigli regionali di maggiori dimensioni.

Pertanto, non può che respingersi con forza la possibilità che un Consiglio nazionale possa occuparsi della redazione di un macro-PTPCT, comprendente anche la mappatura e le misure delle singole articolazioni territoriali. Semmai, una forma di aggregazione potrebbe avverarsi tra più consigli nazionali di diverse professioni, ove vi sia una comunanza di contesto interno ed esterno e comunanza di funzioni legislativamente attribuite.

Nel ringraziare l'Autorità per l'iniziativa, si suggerisce comunque l'instaurazione di un vero e proprio tavolo istituzionale, comprendente esclusivamente gli Ordini professionali, durante il quale esaminare partitamente le varie questioni da essi poste e condividere con quest'ultimi eventuali provvedimenti che armonizzino la disciplina in esame per tale peculiare tipologia di enti.

14. Ordine Architetti P.P.C. Modena

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Marcella Garulli (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Rispetto allo schema di delibera, nel condividere l'impostazione sulla semplificazione degli adempimenti, si segnala la rilevazione della "non compatibilità" anche dei seguenti obblighi di pubblicazione, da integrare rispetto a quelli individuati dall'ANAC in base al D.Lgs 33/2013:

- art. 14 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" limitatamente ai compensi di

qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, dal momento in cui gli importi percepiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 come convertito nella L. 125/2013;

- art 20 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" non applicabile per espressa deroga normativa ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 ;
- Art. 26 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" dal momento in cui gli importi elargiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013;
- Art. 31 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" per le stesse motivazioni dell'art. 20 sopraindicato.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Nel condividere le semplificazioni di cui allo schema di delibera, occorrerà adeguare all'interno del portale ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/> una compilazione semplificata del Piano Triennale, stante la non applicabilità di numerosi campi da compilare; in alternativa si potrà prevedere, nel rispetto del principio di semplificazione, che l'adempimento venga effettuato con la redazione del Piano Triennale, senza compilazione del Piano nel portale ANAC, da pubblicarsi nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

Prevedere la rivalutazione degli adempimenti di cui all'art. 14 comma 1 lett. c poiché gli ordini spesso di piccole dimensioni contano 1, 2 dipendenti a tempo indeterminato e nessun dirigente o posizione organizzativa. Mentre le cariche politiche non percepiscono alcun reddito se non un gettone di presenza nelle sedute consiliari e eventuali spese di trasferta del. 241/2017 § 2.2.2. casi particolari. Inutili inoltre gli adempimenti riferiti alla stazione appaltante gli ordini non effettuano appalti e maggiori semplificazioni legate alle piccole forniture e servizi spesso routinanti e di servizio.

Un adempimento non attinente molte delle dichiarazioni contenute nel modulo OIV – griglia di rilevazione come performance del dipendente, appalti pubblici e bilancio.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

15. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Osservazioni pervenute dal Presidente, dott. Massimo Miani (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

A)

Si condividono le proposte di semplificazione formulate.

Si evidenzia altresì che l'art. 2, co. 2-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche

in materia di personale) ha disposto l'inapplicabilità agli ordini professionali delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 150/2009:

- art. 4 (Il ciclo di gestione delle performance)
- art. 14 (Organismo indipendente di valutazione delle performance)
- Titolo III

Di conseguenza, si ritiene che gli obblighi di pubblicazione rientranti nella voce "Performance" dell'allegato 2 allo schema di delibera, che richiamano gli artt. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e 10 (Piano della performance e relazione sulla performance) del D.Lgs. 150/2009, non siano applicabili agli ordini professionali.

B)

Si condividono le proposte di semplificazione formulate.

C)

Si condividono le proposte di semplificazione formulate.

D)

Si condividono le proposte di semplificazione formulate.

Si evidenzia, altresì, l'eccessiva onerosità dell'adempimento avente ad oggetto la pubblicazione dei dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti, sia in relazione alle ridotte dimensioni della stragrande maggioranza degli ordini professionali (e conseguentemente alla esigua mole di pagamenti effettuati), sia con riferimento alla peculiarità delle attività di natura prettamente non commerciale svolte dagli stessi. Si suggerisce, pertanto, una ulteriore riflessione in merito alla possibilità di eliminare l'adempimento in parola.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

A)

Si condividono le proposte di semplificazione formulate.

In aggiunta, potrebbe risultare utile l'individuazione di un format semplificato per la redazione del PTPC negli ordini professionali di minori dimensioni (individuati secondo il parametro proposto). Attesa la complessità delle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, è infatti evidente la difficoltà connessa alla puntuale attuazione dello stesso da parte di ordini professionali con strutture organizzative molto ridotte; a titolo esemplificativo, si rappresenta che gli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno una media di 2-3 dipendenti. Pertanto, offriamo fin d'ora la nostra disponibilità a studiare e condividere un format di PTPC "semplificato".

Rappresentiamo, inoltre, l'enorme difficoltà legata alla richiesta di aggiornamento annuale del PTPC a fronte di assetti organizzativi per lo più stabili, in relazione ai quali l'elemento del monitoraggio assume sicuramente una valenza maggiore rispetto a quello dell'aggiornamento del Piano, che a nostro avviso andrebbe effettuato con cadenza triennale o, in ogni caso, esclusivamente a fronte di sostanziali modifiche nell'organizzazione dell'ente.

B)

Si condividono le proposte di semplificazione formulate.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Si condividono i temi individuati per il confronto e si richiama, al riguardo, quanto già osservato al paragrafo 2.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Si condivide l'opportunità di valutare congiuntamente la proposta, attese le evidenti difficoltà connesse ad una gestione "centralizzata" del rischio inerente all'analisi del contesto esterno.

16. Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi

Osservazioni pervenute del RPCT, dott.ssa Barbara Summo (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

I. Messa a disposizione da parte di ANAC di software aperti utilizzabili da tutti gli Ordini professionali per la realizzazione degli obiettivi e degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Si ritiene che gli obiettivi propri della normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza potrebbero essere meglio perseguiti mediante la messa a disposizione da parte di ANAC, in modalità aperta e open source, a tutte le realtà ordinistiche di programmi e software comuni utili all'adempimento degli obblighi presenti in materia. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a software volti a fornire il supporto-base per la redazione dei PTCP, per la redazione dei documenti amministrativi (anche secondo le linee guida AGID), per la creazione e compilazione della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale.

In tal modo, pur lasciando ampio margine discrezionale agli ordini professionali circa le modalità di adempimento agli obblighi in esame, si fornirebbero ad essi strumenti comuni e già vagliati e 'certificati' da ANAC, anche al fine di innalzare qualitativamente il livello di compliance degli ordini rispetto alla normativa d'interesse.

D'altra parte, gli artt. 68 e 69 del CAD si pongono esattamente in questa direzione, laddove stimolano le PA e gli altri Enti (anche di natura ordinistica) a reperire sul mercato software liberi o a codice sorgente aperto, riutilizzabili anche per altre PA o Enti simili.

Nello specifico, poi, avere la possibilità di acquisire un programma 'certificato' o suggerito da ANAC su cui il singolo funzionario possa inserire dati e documenti nelle forme e modi stabiliti dalla normativa sull'anticorruzione e da quella sulla transizione digitale sarebbe fondamentale per accelerare e rendere maggiormente conforme l'attività ordinistica alle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, magari prevedendo, altresì, che qualsivoglia forma di pagamento da parte dell'Ente sia subordinato al completamento di uno specifico adempimento previsto dal software e da esso reso obbligatorio.

II. Obblighi di pubblicazione in tema di performance ex art 10, D.Lgs. n. 33/13

Come noto, non è ancora chiaro se le disposizioni contenute nel Titolo III del D.Lgs. n. 150/09 siano applicabili tout court anche agli ordini professionali e ciò soprattutto alla stregua del disposto dell'art. 2, co. 2 bis, D.L. n. 101/2013. Pur ritenendo le misure contenute nel Titolo III sopra richiamato comunque utili a garantire la correttezza dell'operato delle realtà ordinistiche, si potrebbe introdurre una facoltatività di compilazione di tale area nella sezione 'Amministrazione trasparente'.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

III. Eliminazione aggiornamento annuale dei PTCP

Ai sensi dei comunicati del Presidente dell'ANAC 13 luglio 2015 e 16 marzo 2018, è stato introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale dei PTCP (entro il 31 gennaio di ogni anno). In questo senso, l'Autorità ha più volte criticato la condotta secondo cui la seconda approvazione di un Piano si limitava spesso volte a reiterare l'adozione del precedente piano programmatico. Si ritiene tale approccio non propriamente ispirato a garantire, non tanto il mero e burocratico adempimento all'obbligo di adozione del Piano, ma la effettiva realizzazione dei suoi obiettivi e l'effettivo monitoraggio delle misure in esso previste.

Al contrario, proprio nell'ottica di privilegiare il momento di monitoraggio piuttosto che quello meramente esecutivo di un adempimento legislativamente previsto, occorrerebbe valorizzare la durata triennale del Piano, prevedendo che un eventuale aggiornamento annuale debba essere effettuato solo allorché il RTPC sollevi all'organo d'indirizzo politico amministrativo problematiche in merito all'inefficacia delle misure contenute nel piano precedentemente adottato.

A ben vedere, tale modifica permetterebbe poi di valorizzare anche la natura programmatoria del PTPC, in quanto consentirebbe di valutare meglio e in un arco temporale maggiore i concreti effetti che l'attività di mappatura delle aree di rischio e di individuazione delle misure per la prevenzione della corruzione abbia prodotto sull'organizzazione e sull'attività dell'Ente.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

IV. Semplificazioni nell'ambito dell'area 'Bandi di gara e contratti' della sezione 'Amministrazione trasparente' Attualmente, gli obblighi di trasparenza degli Ordini professionali relativi a tale area sono i medesimi di qualsivoglia altra Amministrazione pubblica e sono desumibili dal combinato disposto del Codice dei contratti pubblici (cfr. gli artt. 29 e 36, D.Lgs. n. 50/16 e relativi atti attuativi) e del D.Lgs. n. 33/13 (cfr. art. 23, D.Lgs. n. 33/13). Dunque, per gli Ordini professionali, si applicano gli stessi obblighi previsti per Amministrazioni la cui capacità di spesa è di molto superiore a quella delle realtà ordinarie, concretandosi nell'acquisto di lavori, servizi e forniture anche al di sopra della soglia europea.

Ebbene, anzitutto, per gli Ordini professionali residuano ancora dubbi sulla completa applicabilità delle norme sulla contrattualistica pubblica; a maggior ragione, ciò deve dirsi alla luce della recente giurisprudenza euro-unitaria ed amministrativa in tema di organismi di diritto pubblico (cfr. sent. CGUE, 3.2.21, nelle cause riunite C-155/19 e C-156/19 e Cons. St., V[^], 15.7.21, n. 5348).

Accanto a ciò, deve precisarsi come l'art. 1, co. 2, D.L. n. 76/20, convertito con L. n. 120/20 ha previsto sino al 30 giugno 2023 che, per gli affidamenti diretti d'importo inferiore a €. 40.000,00, non è obbligatoria la pubblicazione sugli esiti della relativa gara. Alla stregua della peculiare tipologia dell'affidamento diretto, che spesso si compone di un unico atto amministrativo con cui si affida la prestazione ad un operatore economico, si evidenzia che la norma di legge appena citata potrebbe comportare persino la non obbligatorietà di pubblicare qualsivoglia dato inerente tale settore.

Lungi dal voler sottrarre il sensibile settore dei contratti pubblici a doverosi ed opportuni obblighi di pubblicazione, merita, tuttavia, di essere sottolineato come la maggior (se non totalitaria) parte degli affidamenti degli ordini professionali si collocano al di sotto del valore di €. 40.000,00.

Per le ragioni che precedono, allora, occorrerebbe che l'ANAC fornisse indicazioni specifiche e altamente semplificate circa la compilazione di tale area della sezione 'Amministrazione trasparente' da parte degli ordini professionali, anche alla luce del modificato quadro normativo e della norma (di carattere emergenziale) contenuta nel cd. Decreto Semplificazioni poc'anzi ricordata.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

V. La possibilità di predisporre PTPCT aggregati dovrebbe valere esclusivamente tra articolazioni territoriali di un ordine professionale o tra diversi ordini di livello nazionale

La Scrivente condivide l'esigenza, da più parti avanzata, di razionalizzare l'adozione dei PTPCT mediante l'eventuale aggregazione di forze e risorse tra diversi ordini per creare piani programmatici comuni, laddove vi sia una comunione o somiglianza di contesto interno ed esterno. Si ritiene, tuttavia, che tale aggregazione debba, anzitutto, essere lasciata alla discrezionalità del singolo ente e, in secondo luogo, debba essere esclusa tra ente nazionale e singole articolazioni territoriali del medesimo ordine professionale. Ciò per due ordini di ragioni:

a. innanzitutto, almeno per quanto riguarda l'Ordine professionale degli psicologi, le funzioni legislativamente attribuite ex L. n. 56/89 al Consiglio nazionale sono diverse e distinte da quelle attribuite alle singole articolazioni territoriali. In questo senso, vi è un'esigenza programmatica diversa tra livello nazionale e territoriale;

b. in secondo luogo, è assolutamente da escludere la possibilità che il livello nazionale possa fungere da 'collettore' o 'coordinatore' di più PTPCT, mediante una commistione tra Consiglio Nazionale e Ordini territoriali, sul presupposto (inesatto) di una disponibilità di risorse (anche di personale) maggiore tra le due componenti. Nel caso specifico dell'Ordine professionale degli psicologi, ad esempio, tale presunta maggiore disponibilità non è presente; anzi, è vero il contrario. Attualmente, infatti, presso il Consiglio nazionale sono presenti n. 9 unità di personale, di gran lunga inferiore alla dotazione organica delle articolazioni territoriali più rappresentative.

Dunque, deve escludersi categoricamente qualsivoglia possibilità in capo al Consiglio nazionale di fungere da 'collettore' o 'coordinatore', o tantomeno di esecutore di più PTPCT di competenza delle articolazioni territoriali.

Per tutte le ragioni che precedono, si prende atto, anzitutto, della lodevole iniziativa dell'ANAC in merito all'avvio della presente consultazione pubblica; con l'invito, tuttavia, a sviluppare tale momento consultivo mediante l'instaurazione di un vero e proprio tavolo istituzionale, comprendente esclusivamente gli Ordini professionali, al fine di concludere nella maniera più proficua possibile il dovuto confronto con tali peculiari enti, anche con l'obiettivo di redigere insieme proposte legislative volte a semplificare il complesso e articolato quadro delle disposizioni amministrative attualmente gravanti sulle realtà ordinistiche.

17. Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale)

Osservazioni pervenute dal Presidente, dott.ssa Cristiana Baggiani (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Rispetto allo schema di delibera, nel condividere l'impostazione sulla semplificazione degli adempimenti, si segnala la rilevazione della "non compatibilità" anche dei seguenti obblighi di pubblicazione, da integrare rispetto a quelli individuati dall'ANAC in base al D.Lgs 33/2013:

- art. 14 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" limitatamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, dal momento in cui gli importi percepiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 come convertito nella L. 125/2013;
- art 20 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" non applicabile per espressa deroga normativa ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 ;
- Art. 26 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" dal momento in cui gli importi elargiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013;
- Art. 31 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" per le stesse motivazioni dell'art. 20 sopraindicato.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Nel condividere le semplificazioni di cui allo schema di delibera, occorrerà adeguare all'interno del portale ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/> una compilazione semplificata del Piano Triennale, stante la non applicabilità di numerosi campi da compilare; in alternativa si potrà prevedere, nel rispetto del principio di semplificazione, che l'adempimento venga effettuato con la redazione del Piano Triennale, senza compilazione del Piano nel portale ANAC, da pubblicarsi nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Dovrebbero essere comunque eliminati gli adempimenti ANAC in considerazione del requisito dimensionale degli Ordini, per quelli con meno di 2000 iscritti, per Ordini senza dipendenti o con 1 solo dipendente, e per Ordini aventi un introito dalle quote degli iscritti di massimo 200.000 euro negli ultimi 3 anni.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Per un PTPCT adeguato alla natura degli Ordini occorre a) eliminare la figura del dirigente, assente nella quasi totalità degli Ordini, b) semplificare gli adempimenti sugli appalti pubblici, in considerazione che, per ragioni dimensionali, gli Ordini ricorrono prevalentemente ad affidamenti diretti di importi veramente limitati che, nella maggior parte dei casi, non giustificano gli obblighi di trasparenza richiesti; c) eliminare per gli Ordini l'aspetto degli stakeholders; d) eliminare la rotazione degli incarichi, inutile per Ordini con dipendenti inferiori a dieci.

18. Ordine architetti di Imperia

Osservazioni pervenute dal Presidente, dott.ssa Paola Muratorio (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

PREMESSA

Premetto che ho seguito il webinar del 7 u.s. che ho molto apprezzato.

Rispetto a quanto detto ritengo che sia più pertinente fare riferimento all'importo di bilancio piuttosto che al numero di dipendenti.

Osservo infatti che il comma 3 dell'art.2 bis del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce un importo di bilancio minimo (pari a cinquecentomila euro) per l'assoggettamento alla disciplina di cui al 1° comma dello stesso articolo per le società in partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Si propone che anche per gli ordini professionali si stabilisca un limite di importo di bilancio, anche di molto inferiore a quello sopra indicato (la metà o un terzo ad esempio), considerato che, nella stragrande maggioranza dei casi, esiste un solo dipendente (non certamente dirigente, perchè il costo rapportato al bilancio non consente ovviamente altro) ed i consiglieri svolgono il proprio ruolo a titolo gratuito.

Relativamente alla previsione di un passaggio della documentazione ad altro ordine regionale di dimensioni maggiori o al Consiglio Nazionale, si ritiene che non assicuri in alcun modo efficacia ed efficienza. Il Consiglio Nazionale potrebbe pubblicare quanto è comune per tutti (Norme, Regolamenti, CCNL, ecc.) semplificando la pagina di trasparenza per gli Ordini.

OSSERVAZIONI AL PUNTO 1

b) art.16, co 3: "non compatibilità" in assenza di Dirigenti e con numero non superiore a due dipendenti anche part-time;

c), secondo tratto: non condivisione della proposta di trasmissione di dati relativi alla trasparenza da ordine territoriale a Consiglio Nazionale per la difficoltà di tracciamento e verifica dell'effettiva e tempestiva pubblicazione. Sarebbe preferibile la pubblicazione diretta da parte degli ordini territoriali (visto che si tratta di casistiche sporadiche);

d) organizzazione dell'amministrazione: "non compatibilità" in assenza di Dirigenti e con numero non superiore a due dipendenti anche part-time;

d) tempestività dei pagamenti: "non compatibilità" per ordini territoriali con bilanci non superiori a 200.000 euro, essendo il bilancio assorbito in modo assolutamente prevalente dalle spese per le utenze, l'affitto e lo stipendio del personale;

d) procedimenti e controlli: "non compatibilità" per la tipologia di Ente, in quanto non si comprende a quale procedure possa essere riferito.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Si condivide la proposta.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Punti 1), 2), 3): "non compatibilità" per ordini territoriali con bilanci non superiori a 200.000 euro, assenza di Dirigenti e con numero non superiore a due dipendenti, anche part-time.

Non si comprende a cosa possano essere riferiti i punti 1), 2) e 3) per un ordine professionale di piccole dimensioni come sopra definito e sarebbe quindi opportuno eliminare detti obblighi.

Con riferimento all'Allegato 2) alla Delibera, sul quale non viene previsto specifico punto di osservazioni.

Attività e procedimenti

Da semplificare (eliminare) per quanto attiene i seguenti punti:

- 3, 5 (salvo regolamenti interni non mi risultano esistano termini per la conclusione dei procedimenti, con la sola esclusione dei tre mesi per le iscrizioni);
- 6 (non so a cosa possa essere riferito il silenzio assenso);
- 9 manca il PagoPA.

Controlli e rilievi

Non risulta che gli Ordini siano soggetti ai Rilievi della Corte dei Conti.

Pagamenti dell'Amministrazione

Non è chiaro quali dati pubblicare, indicatore di tempestività dei pagamenti per le bollette del telefono, del gas, della luce, dell'affitto e del dipendente? Si veda osservazione precedente a riguardo.

IBAN e pagamenti informatici

Manca la previsione di PagoPA

Prevenzione della corruzione

Sarebbe opportuno che si provvedesse ad una standardizzazione, in modo che le verifiche fossero facili da effettuare ed assicurassero la massima trasparenza.

Atri contenuti

Si prevede una struttura complessa per l'accesso civico, che è praticamente inesistente: "non compatibilità" per i piccoli Ordini.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Sarebbe opportuno concordare con i Consigli Nazionali la stesura di un PTPCT tipo che gli Ordini potrebbero adottare con l'introduzione delle modifiche necessarie.

Nel Webinar si parlava di "copiare", in questo caso si tratterebbe di indicare quanto strettamente necessario, in modo che chi deve predisporlo eviti che sia incompleto in talune parti e pleonastico in altre.

Sempre nel Webinar si parlava di consulenti, ma con i bilanci che i piccoli ordini hanno è pressoché impossibile trovare le risorse necessarie, pur applicando quote di iscrizione superiori a molti altri.

19. Ordine assistenti sociali Piemonte - territoriale –

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Sabrina Anzillotti (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Sarebbe opportuno che venisse estesa anche agli Ordini la semplificazione prevista nella delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Detti comuni, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In particolare, in tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, può confermare il PTPC già adottato; tale misura sarebbe opportuna rispetto ad un atto già adottato da questa autorità, riconoscendo tale facoltà agli ordini e collegi, "sovente di ridotte dimensioni. In particolare l'Autorità ritiene che gli enti che abbiano fino a quindici dipendenti ...".

Conclusione: si auspica per gli ordini e collegi di ridotte dimensioni la possibilità di adottare un PTPCT che, a determinate condizioni, non debba essere rinnovato annualmente, quindi si auspica che tale semplificazione possa applicarsi già per l'adozione del PTPCT 2022-2024.

20. Ordine delle professioni infermieristiche di biella

Osservazioni pervenute dal Presidente, dott.ssa Simona Milani (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

In relazione agli artt. 35 e 36 del Codice degli Appalti e norme collegate risulta difficoltoso applicare il principio di rotazione nella gestione del personale e, a maggior ragione dei consulenti o fornitori, in generale per gli Ordini a Collegi, ed in particolare per gli enti di minori dimensioni.

Introdurre un correttiva che preveda che, in base a delibere motivate, il principio di rotazione possa essere superato.

Per gli Ordini delle Professioni Infermieristiche, così come altri Ordini a Collegi nella medesima situazione, escludere dalle indicazioni nel PTCT l'attività concernente il parere di congruità su note e fatture, in quanto si tratta di una attività non effettuata.

Difficoltà di suddivisione del personale in uffici distinti in quanto enti di piccole dimensioni

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

- **Necessaria od opportuna una presenza di rappresentanti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche** in seno all'ANAC, con funzione consultiva in relazione ai provvedimenti interessanti la categoria

- Costituzione di un gruppo di lavoro specifico per l'approfondimento delle modifiche riguardanti la categoria.

- Indicazioni pratiche in merito alla corretta compilazione della modulistica in materia di trasparenza ed anticorruzione

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Costituzione di un gruppo di lavoro specifica per l'approfondimento delle modifiche riguardanti la categoria.

21. Consiglio Nazionale dei Geologi

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott. Giovanni Ingenito (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

n.b.: il RPCT invia il proprio contributo suddiviso in tre file da considerare complessivamente come uno

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Preliminarmente, si deve rilevare che alla luce del parere del Consiglio di Stato reso sulle Linee Guida Anac in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (Whistleblowing) del 24 marzo 2020, n. 615, è stato delineato l'ambito soggettivo di applicazione mediante l'art. 2-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013. In tale nuovo assetto legislativo, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'ambito di applicazione delle predette Linee Guida non si estende agli Enti pubblici che non abbiano la qualificazione legislativa di cui all'elenco dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Orbene, atteso che la legge istitutiva dell'Ordine dei Geologi lo qualifica quale "ente pubblico non economico", è necessario prevedere una differenziazione, in linea con quanto sancito dal Consiglio di Stato nel citato parere.

Pertanto, è evidente che la previsione di una nuova qualificazione giuridica consente di semplificare l'attività degli Ordini e dei Collegi, non solo nell'applicazione delle Linee Guida Anac in materia di Whistleblowing, ma anche delle misure in materia di trasparenza e/o di ulteriori obblighi normativi.

Per quanto sopra esposto, ne discende che ulteriore criterio di semplificazione potrebbe essere costituito esclusivamente dalla natura e dalla dimensione organizzativa del collegio o dell'ordine professionale, indipendentemente da riferimenti territoriali (nazionali o meno), in quanto i collegi o ordini nazionali di alcune categorie professionali hanno dimensioni - oltre che attività - più ridotte di collegi o ordini territoriali di altre categorie professionali. In particolare, analogamente a quanto previsto per i comuni con riferimento agli abitanti, nelle more di un riordino della generale disciplina da parte del legislatore, si potrebbe ipotizzare una semplificazione per gli ordini e collegi con meno di 15.000 iscritti o alternativamente con meno di 10 dipendenti, senza alcun riferimento al territorio di competenza. Sarebbe auspicabile che tale azione di semplificazione si identifichi, innanzitutto, sulla previsione della possibilità, per gli ordini e collegi professionali con meno di 10 dipendenti, di designare un RPCT esterno, oltre che congiunto, come già avviene, ad esempio, con il DPO per l'adempimento degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. In considerazione di quanto sopra, è necessario approntare dei nuovi criteri per gli obblighi di pubblicazione in quanto tale attività, da un lato, richiede l'organizzazione di un flusso di informazioni foriera di ulteriori oneri non previsti e, dall'altro lato, non tiene conto che gli ordini e collegi sono enti autonomi ed indipendenti rispetto all'ordine o collegio nazionale.

Ne consegue, infine, che la compatibilità degli obblighi in capo a collegi ed ordini professionali sia da valutarsi, sulla base delle specifiche attività svolte, anche con riferimento a quelli assistiti da sanzioni o condizioni di efficacia.

Disposizioni Generali/Atti generali

Si condivide l'eliminazione di riferimenti normativi sull'organizzazione e attività, atti amministrativi generali e documenti di programmazione strategico-gestionale.

Si rappresenta che i collegi e gli ordini di alcune categorie professionali non hanno propri statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento, in quanto queste ultime sono normate dalla normativa legislativa istitutiva o regolamentare di riferimento.

Organizzazione

Pur condividendo l'obiettivo di semplificazione con riferimento alla sottosezione "articolazione degli uffici", si ritiene che l'organigramma semplificato debba riportare la più generica locuzione "nomi dei dirigenti, dei responsabili o dei referenti" sul presupposto che in frequente assenza della figura dirigenziale, le relative funzioni sono svolte da un dipendente o da un consigliere del collegio o ordine professionale.

Si ritiene che la sottosezione "titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo" possa essere ulteriormente semplificata in base al criterio di compatibilità, considerato che tali soggetti si identificano con i consiglieri del collegio o ordine professionale, che il compenso annuo - raramente previsto - viene corrisposto a titolo prevalentemente di indennità già resa pubblica e che la pubblicazione integrale dei dati reddituali risulterebbe dannosa alla riservatezza di ciascuno. A ciò si aggiunga che gli ordini e collegi professionali non comportano alcun onere a carico del bilancio statale.

Personale

Con riferimento alla sottosezione “dotazione organica” e “personale non a tempo indeterminato”, si chiede di specificare che la pubblicazione del piano del fabbisogno del personale, opportunamente aggiornato, possa assolvere ai predetti obblighi di pubblicazione.

Con riferimento alla sottosezione “tassi di assenza”, si evidenzia che numerosi collegi ed ordini professionali non hanno uffici di livello dirigenziale.

Bandi di concorso

Si chiede di eliminare la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, considerato l’Allegato 1 della Del. 1310/2016.

Enti controllati

Pur condividendo la semplificazione, si chiede di chiarire se il collegamento con i siti istituzionali sia limitato ai soli enti pubblici vigilati o se si estenda anche agli enti pubblici controllati e partecipati.

Provvedimenti organi di indirizzo

Si chiede di confermare che per “provvedimento” si intende la “delibera” dei consigli direttivi dei collegi ed ordini professionali e si chiede di confermare che la portata di “accordi stipulati con soggetti o con amministrazioni pubbliche” si riferisce esclusivamente agli accordi ex artt. 15 della L. 241/90 finalizzati al soddisfacimento di un interesse comune.

Bandi di gara e contratti

Pur considerando gli ordini e collegi quali organismi di diritto pubblico, in mancanza di una disposizione normativa che li riconosca più correttamente quali enti associativi, è doveroso considerare che gli ordini e i collegi professionali ricorrono prevalentemente ad affidamenti diretti di modesta entità, che, nella maggior parte dei casi, non giustificano gli obblighi di trasparenza richiesti dall’allegato 1 della Delibera ANAC. Pertanto, fermo restando gli affidamenti sopra soglia per i quali appare corretto esperire le procedure richieste dal D.Lgs. 50/2016 e correlativamente darvi trasparenza, per gli affidamenti di importo inferiore si chiede di:

1. limitare la pubblicazione dei dati ai soli elementi previsti dall’art. 1 co. 32 (oggetto dell’affidamento, procedura di scelta del contraente, numero operatori, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento, importo somme liquidate) mediante una mera tabella;
2. CIG in formato tabellare;
3. eliminare l’obbligo di pubblicare gli atti relativi alla programmazione, sulla considerazione che gli ordini e i collegi professionali spesso non sono dotati di programmi biennali e triennali e che i dati equivalenti sono reperibili nei bilanci preventivi e negli assestamenti di bilancio.

Bilancio preventivo e consuntivo

Si condivide la semplificazione e si suggerisce di inserire la “Relazione del Tesoriere” o la “Relazione del Presidente” al posto della locuzione “spiegazione semplificata”

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Si condivide la semplificazione e l’eliminazione dell’OIV dalle indicazioni normative.

Si chiede di chiarire che i rilievi della Corte dei Conti, stante la giurisprudenza prevalente, siano esclusivamente quelli riferibili alla responsabilità contabile.

Pagamenti dell’amministrazione

Si chiede di specificare che l’obbligo di pubblicare i “dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari” può adempiersi mediante collegamento al link del conto economico del bilancio consuntivo, considerato che la tipologia di spese e dei beneficiari sono ridotte e che pertanto il ricorso al conto economico potrebbe rappresentare una modalità di trasparenza alternativa ugualmente efficace.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Fermo quanto già riportato nella prima parte del paragrafo 1, che ha rilevanza anche rispetto alla predisposizione del PTPC, si aggiunge quanto segue sul tema specifico.

A seguito dell'analisi e dell'identificazione delle aree a rischio corruttivo, le misure di prevenzione vengono attuate pienamente nell'arco di una consiliatura (quinquennale per ordini e collegi nazionali e quadriennale per ordini e collegi territoriali) e, pertanto, sarebbe opportuno parametrare su base annuale esclusivamente le eventuali azioni di monitoraggio effettuate per il miglioramento delle misure di prevenzione nell'arco temporale indicato.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Performance

Gli ordini e i collegi professionali non sono dotati di dirigenti o dipendenti con incarichi dirigenziali e, pertanto, si chiede la semplificazione dell'adempimento degli obblighi previsti in materia di "performance", prevedendo al più la pubblicazione di eventuali premi attribuiti ai dipendenti su base semestrale, sostituendo quest'ultima a quella "tempestiva" attualmente prevista.

Servizi erogati

I servizi erogati dagli ordini e collegi professionali sono di natura semplificata, come emerge dai rischi identificati nel PNA 2016, e determinano costi di gestione standardizzati su base annuale, cosicché si ritiene che i relativi obblighi debbano essere ulteriormente semplificati e che la pubblicazione degli aggiornamenti della "carta dei servizi" possa avvenire su base annuale.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Si rinvia a quanto riportato nella prima parte del paragrafo 1, che ha rilevanza anche rispetto alla predisposizione del PTPC, si aggiunge quanto segue sul tema specifico.

Si propone, in particolare, una semplificazione che tenga conto di quanto già indicato rispetto ai rapporti ordini e collegi nazionali/territoriali e al paragrafo 2 rispetto agli aggiornamenti dei PTPCT.

22. Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Jessica Serra (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Deroga dell'obbligo di rotazione del personale agli Ordini, in quanto la costituzione dell'Ente stesso non permette tale rotazione. Si segnala che la presenza di personale esiguo con funzioni amministrative, e non, rende impossibile l'attuazione del provvedimento anche a favore di un corretto e finalizzato utilizzo delle risorse presenti. Medesimo discorso si rileva per l'attribuzione dei consulenti, in quanto risulta difficile trovare collaboratori competenti e con esperienza rispetto alle funzioni degli Ordini professionali che non abbiano già rapporti con le ASL interessate a livello territoriale.

Si segnala l'assenza dell'articolazione degli uffici.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Consultazione con RPCT al fine di dare contributi specifici per l'attuazione del PTPC anche attraverso consultazioni online e interfaccia con consulenti specifici per gli Ordini.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocazione con gli ordini e i collegi professionali

Si rende necessaria la partecipazione degli Ordini in questione alle consultazioni con ANAC al fine di adeguare gli obblighi di legge per gli Enti pubblici alle caratteristiche intrinseche degli Ordini stessi.

Si propone, quindi, l'introduzione di rappresentanti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche all'interno di ANAC per le future consultazioni

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocazione con gli ordini e i collegi professionali

Si rende necessaria la partecipazione degli Ordini in questione alle consultazioni con ANAC al fine di adeguare gli obblighi di legge per gli Enti pubblici alle caratteristiche intrinseche degli Ordini stessi.

Si propone, quindi, l'introduzione di rappresentanti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche all'interno di ANAC per le future consultazioni.

23. Consiglio nazionale degli ingegneri

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Barbara Lai (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

A) circa l'assolvimento da parte degli ordini di livello nazionale di taluni obblighi risulta praticabile solo quello afferente alla contrattazione collettiva; B) non si ritiene praticabile la pubblicazione, ad opera dell'Ordine Nazionale, dei "provvedimenti relativi ad accordi stipulati ..." posto che l'Ordine Nazionale non è in possesso di questi dati; l'Ordine Nazionale non ha un potere gerarchico verso gli ordini territoriali e quindi non può obbligarli a trasmettere i dati; la predisposizione di un flusso informativo richiederebbe un impegno di risorse sia umane che economiche non sostenibile; inoltre la pubblicazione di tali accordi deve avvenire sul sito dell'ordine territoriale perché ha un valore sul territorio di riferimento. Si chiede di confermare che per "provvedimenti" si intendono gli accordi ex art. 15 L. 241/90 finalizzati al soddisfacimento di un interesse comune. C) circa l'organigramma semplificato integrare la locuzione "nomi dei dirigenti" con "o dei referenti" poiché la figura dirigenziale è tendenzialmente assente presso gli ordini territoriali e che per referente si può intendere un dipendente o anche un consigliere. D) relativamente ai "titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo", considerato che si tratta di Consiglieri dell'Ordine eletti e della circostanza che il compenso annuo -se previsto- viene corrisposto a titolo prevalentemente di indennità, si chiede l'espunzione dell'obbligo di cui alla lettera f) dati reddituali; infatti, considerando i piccoli contesti sociali e la possibilità che tale trasparenza induca ad una curiosità degli iscritti o degli stakeholders, la pubblicazione integrale dei dati reddituali dei Consiglieri risulterebbe dannosa alla riservatezza di ciascuno; al contrario risulterebbe sufficiente alla funzione di trasparenza la pubblicazione dei dati relativi ai compensi percepiti relativamente alla carica. E) "Bandi di gara e contratti": si chiede di limitare la pubblicazione, per gli affidamenti diretti e sottosoglia, ai soli dati previsti dalla Del. ANAC n. 39/2016; F) "enti controllati ": chiarire se la pubblicità attiene ai soli enti pubblici controllati/vigilati oppure anche agli enti privati controllati/vigilati; si propone inoltre che la parola controllati/vigilati venga sostituita da "collegati" poiché le forme di collegamento negli ordini sono "spurie" e hanno taluni tratti del controllo, talaltri della vigilanza. G) relativamente ai pagamenti si chiede di sostituire IBAN e pagamenti informatici con il ricorso al PagoPA; H) "Bandi di concorso": eliminare la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, per omogeneità con l'allegato 1 della Del. ANAC 1310/2016. Fermo restando quanto sopra, si propone l'eliminazione di taluni obblighi (organizzazione, personale, bandi di gara e contratti, attività e procedimenti) per ordini che hanno fino a 2 dipendenti oppure 1500 iscritti.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Si suggerisce che la semplificazione avvenga per tutti gli Ordini e non soltanto per quelli con un numero di dipendenti fino a 15; si segnala, infatti, che di norma il numero di dipendenti in un ordine provinciale è di

alcune unità; inoltre solo una semplificazione applicata su tutti gli ordini consentirebbe un'omogeneità nell'applicazione della normativa.

Si segnala, relativamente alla fase dei controlli, e in particolare alla fase di riesame annuale del sistema dei controlli, che gli ordini non hanno una funzione di "audit interno" e che pertanto i soggetti che possono procedere a tale attività sono il RPCT, il Consiglio Direttivo e, se del caso, il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

1) Performance: l'obbligo non è compatibile con gli Ordini per disposto normativo; se ne chiede l'eliminazione; 2) Servizi erogati: gli Ordini non pongono in essere servizi ma attività istituzionali finalizzate alla cura del pubblico interesse; 3) gli Ordini non adottano "interventi straordinari e di emergenza" suscettibili di modificare la normativa preesistente; 4) nelle more di una riorganizzazione del Codice dei contratti e di una valutazione definitiva sulla sua applicabilità al sistema ordinistico, si auspica una netta semplificazione della sezione "Bandi di gara e contratti" soprattutto con riguardo ad affidamenti diretti per importi sottosoglia; in questo caso si propone la pubblicazione della delibera motivata di affidamento e, ovviamente, dei dati richiesti dalla Del. ANAC n. 39/2016; a tal proposito si segnala che gli Ordini non sono dotati di programmi biennali e triennali e che i dati sostanzialmente equivalenti sono reperibili nei bilanci preventivi e negli assestamenti di bilancio (approvati dall'Assemblea).

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Non si condivide la proposta relativa alla valutazione del contesto esterno; premesso che l'analisi insiste su un territorio e su un ambito di riferimento che è molto diverso da provincia a provincia, non risulta né utile né pertinente un'attività di valutazione svolta a livello nazionale.

24. Rete Professioni Tecniche

Osservazioni pervenute dal legale rappresentante e coordinatore, dott. Armando Zambrano (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Si condivide l'impostazione di eliminare i riferimenti normativi sull'organizzazione e attività, gli atti amministrativi generali e i documenti di programmazione strategico-gestionale.

Si condivide la semplificazione apportata alla sottosezione "Articolazione degli Uffici".

Provvedimenti organi di indirizzo: relativamente a questo obbligo, inoltre, si segnala che la pubblicazione ad opera dei Consigli Nazionali è estremamente onerosa in quanto da una parte richiederebbe l'organizzazione di un flusso di informazioni tra ordine di livello nazionale ed ordini locali foriera di costi, dall'altra parte non garantirebbe la trasparenza, posto che non vi è un rapporto gerarchico tra ordine di livello nazionale ed ordine locale e pertanto, in caso di mancata comunicazione da parte dell'ordine locale, non vi sarebbero strumenti di coazione da parte del nazionale. Relativamente a taluni obblighi di pubblicazione si può suggerire all'Autorità che vengano eliminati in considerazione del requisito dimensionale; ad esempio per ordini dai requisiti dimensionali molto piccoli quali:

- Ordini con massimo 1500 iscritti;
- Ordini con meno di 2 dipendenti.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Si condivide la semplificazione relativa alla individuazione delle aree di rischio.

Si suggerisce che la semplificazione avvenga per tutti gli Ordini e non soltanto per quelli con un numero di dipendenti fino a 15.

Relativamente alla fase dei controlli, e in particolare alla fase di riesame annuale del sistema dei controlli, si fa presente che gli ordini non hanno una funzione di controllo interno e che pertanto i soggetti che possono procedere a tale attività sono il RPCT, il Consiglio Direttivo ed eventualmente il revisore dei conti.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Bandi di concorso-sottosezione c): relativamente al contenuto dell'obbligo, si chiede di eliminare la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, posto che tale previsione non viene riportata nell'Allegato 1 della Del. 1310/2016. Alternativamente si chiede di chiarire la ratio.

Si suggerisce la semplificazione della sezione "Bandi di gara e contratti" in quanto l'area della contrattualistica pubblica rappresenta per gli Ordini e Collegi sia di livello territoriale che di livello nazionale un ambito delicato che richiede personalizzazione al fine di evitare sovrastrutture e macchinosità. Pur considerando gli ordini e collegi quali organismi di diritto pubblico (cfr. Comunicato ANAC 28/06/2017) è doveroso considerare che gli Ordini ricorrono prevalentemente ad affidamenti diretti di importi veramente limitati che, nella maggior parte dei casi, non giustificano gli obblighi di trasparenza richiesti dall'allegato 1 della Delibera ANAC. Pertanto, fermo restando gli affidamenti sopra soglia per i quali appare corretto esperire le procedure richieste dal D.Lgs. 50/2016 e correlativamente darvi trasparenza, per gli affidamenti di importo inferiore si chiede di: limitare la pubblicazione dei dati ai soli elementi previsti dall'art. 1 co. 32 (oggetto dell'affidamento, procedura di scelta del contraente, numero operatori, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento, importo somme liquidate), indicare il CIG, eliminare l'obbligo di pubblicare gli atti relativi alla programmazione, sulla considerazione che gli Ordini spesso non si dotano di programmi biennali e triennali e che i dati equivalenti sono reperibili nei bilanci preventivi e negli assestamenti di bilancio (approvati dall'Assemblea).

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Enti controllati: relativamente ai contenuti dell'obbligo e in particolare degli incarichi di amministratore dell'ente, si apprezza l'eliminazione dalla pubblicazione obbligatoria dei dati relativi alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità e si chiede di chiarire se il collegamento con i siti istituzionali sia limitato ai soli enti pubblici vigilati o se si estenda anche agli enti pubblici controllati e partecipati; tale richiesta si fonda sulla circostanza che per ordini e collegi professionali non è sempre netta la categorizzazione in enti vigilati, controllati e partecipati ma spesso si assiste ad una situazione generica di "ente collegato" dove i requisiti di partecipazione, controllo e vigilanza sono tra loro misti e non ben delineati.

25. Consiglio Notarile Distrettuale Firenze Pistoia e Prato

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott. Niccolò Rinaldi (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

concordo pienamente sulle proposte fatte e quindi sulla incompatibilità degli obblighi di pubblicazione di documenti indicati nello schema di delibera inviata al punto 1 lettere a, (allegati a-b) quali piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, atti di programmazione, pianificazione e governo del territorio, informazioni ambientali

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Concordo sulle semplificazioni proposte al punto 2 dello schema di delibera

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

gli obblighi di cui agli art 10 e 20 sembrano eccessivi per gli ordini professionali che svolgono attività di vigilanza e controllo sui propri iscritti e non erogano servizi a terzi nè applicano trattamenti differenziati ai dipendenti

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Si propone che alcuni obblighi di pubblicazione di dati e documenti siano a carico dell'Ordine nazionale e che i singoli distretti facciano rinvio all'Ordine Nazionale di riferimento e di tenere in considerazione il diverso ambito ed attività degli ordini professionali coinvolti.

Sia il modello della relazione annuale che il PTPCT dovrebbero essere dimensionati sugli ordini professionali coinvolti previa consultazione con l'Ordine Nazionale.

26. Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Osservazioni pervenute dal Presidente, dott. Francesco Miceli (a nome e per conto dell'Ente di appartenenza, esprime il proprio consenso)

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Rispetto allo schema di delibera si segnala la rilevazione della "non compatibilità" anche dei seguenti obblighi di pubblicazione, da integrare rispetto a quelli individuati dall'ANAC:

- art. 14 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" limitatamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, dal momento in cui gli importi percepiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013;
- art 20 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" per espressa deroga normativa ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013;
- Art. 26 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" dal momento in cui gli importi elargiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013;
- Art. 31 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" per le stesse motivazioni dell'art. 20 sopraindicato.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

Nel condividere le semplificazioni di cui allo schema di delibera, occorrerà adeguare all'interno del portale ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/> una compilazione semplificata del Piano Triennale specifica per gli Ordini professionali, stante la non applicabilità di numerosi campi da compilare; in alternativa si potrà prevedere, nel rispetto del principio di semplificazione, che l'adempimento venga effettuato con la redazione del Piano Triennale, senza compilazione del Piano nel portale ANAC, da pubblicarsi nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere obblighi ridotti all'essenziale, con le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente,

presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Sempre nell'ottica della semplificazione, è auspicabile l'istituzione di un RPCT in capo al Consiglio Nazionale e con l'individuazione di referenti in capo agli Ordini territoriali, che abbiano compiti di monitoraggio delle attività ritenute a rischio, individuate per gli Ordini nel PNA 2016.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Prevedere obblighi ridotti all'essenziale, con le medesime semplificazioni previste per i piccoli comuni (cfr PNA 2016, PNA 2018 e deliberazioni ANAC) facendo rientrare, come per i piccoli comuni, semplificazioni per gli Ordini quelli con un numero di iscritti inferiori a 15.000 professionisti, e che, analogamente, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Per un PTPCT adeguato alla natura degli Ordini occorre comunque

a) semplificare gli adempimenti sugli appalti pubblici (ad esempio derogando al CIG) in considerazione dei dubbi sulla effettiva applicabilità del Codice dei Contratti agli Ordini (cfr C. Giust. CE sent. C-256/11 12.9.2013), e poichè, per ragioni dimensionali, gli Ordini ricorrono prevalentemente ad affidamenti diretti di importi veramente limitati che, nella maggior parte dei casi, non giustificano gli obblighi di trasparenza richiesti;

b) eliminare per gli Ordini l'aspetto degli stakeholders, non essendovi altri interlocutori se non gli iscritti all'Albo;

c) eliminare la rotazione degli incarichi, inutile per Ordini con dipendenti inferiori a dieci.

Anche in questo caso è auspicabile l'istituzione di un RPCT in capo al Consiglio Nazionale e con l'individuazione di referenti in capo agli Ordini territoriali, che abbiano compiti di monitoraggio delle attività ritenute a rischio, individuate per gli Ordini nel PNA 2016.

27. Consiglio nazionale dei giornalisti

Osservazioni pervenute dal RPCT, dott.ssa Alessandra Torchia

PREMESSA

Si premette, tuttavia, una considerazione generale relativamente agli oneri connessi alla normativa anticorruzione e trasparenza, che attualmente risultano complessi nella loro attuazione da parte delle strutture ordinistiche per via:

- 1) delle ridotte piante organiche degli uffici degli Ordini e Collegi professionali;
- 2) del know-how tecnico-giuridico del personale di segreteria degli Uffici;
- 3) dell'ampliamento delle funzioni ordinistiche di cui alla Riforma delle professioni regolamentate (DPR 13712012), prima fra tutte l'introduzione dell'obbligo della formazione professionale continua;
- 4) della mission fondamentale dell'ente pubblico associativo ad appartenenza necessaria, che si occupa delle problematiche di una categoria professionale specifica ed è amministrata da suoi stessi iscritti.

Considerate tali caratteristiche e pur apprezzando le finalità di interesse pubblico perseguite dalla legislazione cui il Consiglio nazionale ha prestato in questi anni massima attenzione, gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione rappresentano spesso complesse attività che ricadono sulla struttura politico-amministrativa degli enti incrementando il carico di lavoro degli uffici che in base alle leggi istitutive debbono occuparsi prioritariamente delle problematiche relative alla tenuta dell'Albo, alla formazione e alla disciplina.

Ciò premesso, le osservazioni proposte sono finalizzate a semplificare gli oneri in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza a carico degli Ordini professionali al fine di renderli compatibili e proporzionati alle loro caratteristiche oltre che maggiormente fruibili come informazioni. Esse non si sono

limitate agli argomenti sottoposti all'interlocuzione con le strutture ordinistiche ma sono state estese a tutte le proposte di semplificazione descritte.

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

“..Sarebbe auspicabile prevedere che nei casi di enti in cui operano meno di 15 dipendenti, si possa procedere ad una indicazione di massima delle voci relative all'organigramma di cui all'art. 13 (spesso gli uffici sono composti da un solo dipendente e/o i dipendenti che vi operano provvedono a tutto e/o non vi sono dirigenti), l'eliminazione delle voci relative al personale di cui agli art. 16 e 17, trattandosi di dati desumibili dal bilancio. Inoltre, anche le indicazioni di cui all'art. 35 (tipologie di procedimento) rappresentano una specificazione meramente burocratica dal momento che i procedimenti amministrativi sono ben individuati dalla normativa istitutiva e nei piccoli enti il personale è attribuito trasversalmente ai vari procedimenti. Senza considerare poi che, laddove si tratti di procedimenti ad istanza, si cerca di riservare nei siti istituzionali appositi spazi descrittivi e la ripetizione nell'Area amministrazione trasparente spesso appare un duplicato sintetico e sterile. Si chiede altresì con riferimento agli atti di concessione e ai consulenti e collaboratori, di esonerare o rendere facoltativa la pubblicazione diretta o indiretta (tramite rinvio al link) del curriculum in formato europeo per evitare aggravii procedurali, facendo salve le finalità della normativa sulla trasparenza ossia partecipare informazioni relative alla gestione del denaro pubblico.”

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPC

“..negli enti con meno di 15 dipendenti appare pleonastica l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione del piano essendo il Consiglio stesso”.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

“..Ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni in Legge 125/2013, agli Ordini regionali non si applica la disposizione di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (organismi di valutazione) non essendo gravanti sulla finanza pubblica. Anche l'ottemperanza alla pubblicazione dei costi della contrattazione integrativa appare un adempimento sproporzionato laddove si annoverino meno di 15 dipendenti e soprattutto tenuto conto che in molte strutture regionali non v'è contrattazione integrativa. Lo stesso dicasi per le informazioni sui servizi erogati (con la carta dei servizi). La proposta pertanto è di espungere i 3 punti o di rendere facoltativa la pubblicazione, conservando quella relativa alla pubblicazione delle informazioni relative agli interventi straordinari laddove non siano consultabili in altre sezioni del sito”.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria una interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

“..L'ipotesi che i Consigli nazionali supportino gli Ordini territoriali nella fase di gestione del rischio relativa all'analisi del contesto esterno non convince dal momento che i contesti esterni di riferimento sono territorialmente diversi e che ci sono molte differenze di funzioni tra enti nazionali e enti regionali/provinciali. Si ritiene quindi più opportuno che tale gestione, adeguatamente semplificata, rimanga a carico delle strutture territoriali le quali sono più vicine al contesto che si vuole descrivere e, pertanto, in grado di effettuare le dovute analisi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza. Si evidenzia che una semplificazione dell'analisi del contesto esterno potrebbe essere la verifica di segnalazioni e/o notizie di indagini e/o procedimenti presso l'Autorità Giudiziaria assoluta con una dichiarazione di conoscenza da parte del RPCT.

CONCLUSIONI

In conclusione si ritiene che un utile supporto agli ordini e collegi professionali sarebbe una semplificazione dei quesiti riportati sulla piattaforma online per tutti gli enti con meno di 15 dipendenti e l'eliminazione della distinzione tra misure generali e misure specifiche di prevenzione.

La predisposizione di format online che tengano conto delle specificità degli Ordini professionali consentirebbe la valorizzazione delle caratteristiche degli enti a partecipazione necessaria e la rappresentazione della gestione economica dell'ente all'insegna della trasparenza degli obiettivi e delle motivazioni delle scelte funzionali alla realizzazione degli scopi.

28. Comitato unitario Professioni (CUP)

Osservazioni pervenute dal Presidente, dott.ssa Marina Elvira Calderone

1. Il Comitato unitario Professioni (CUP) ha accolto con favore la redazione di uno schema di delibera ANAC volto alla semplificazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal d.lgs. 33/2013. Al riguardo si ritiene necessario l'avvio di un confronto tra ANAC e le rappresentanze degli ordini e collegi professionali, che si auspica possa essere quanto più possibile proficuo, consentendo di attuare la clausola di compatibilità, come richiesto dal d.lgs. 33 del 2013, ed adattare gli adempimenti alla specifica peculiare realtà degli ordini professionali. Pare opportuno segnalare che la metodologia più opportuna per un confronto efficace e produttivo di risultati pienamente condivisi sia l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente cui possano partecipare le rappresentanze degli Ordini e collegi professionali. Ulteriore tavolo di confronto sarebbe opportuno anche con riferimento all'altrettanto delicato tema dell'applicazione del codice degli appalti agli Ordini professionali

2. In via preliminare sin da ora si evidenzia che tra gli obblighi a carico degli Ordini, annoverati negli allegati allo schema di delibera, compare di nuovo l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 che comporta, come noto, la pubblicazione di redditi e patrimoni dei consiglieri; si tratta di un adempimento da considerarsi sproporzionato con riferimento agli enti ordinistici, che, come noto, non gravano sul bilancio dello Stato. Quanto sopra, anche per tener conto della nota sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019.

Si evidenziano, inoltre, le ulteriori criticità di seguito illustrate.

2.1. I Consigli territoriali sono enti pubblici non economici dotati di autonomia istituzionale, finanziaria, contabile e amministrativa.

Si tratta, quindi, di enti del tutto autonomi rispetto al Consiglio Nazionale e ai quali la legge attribuisce competenze specifiche e diverse rispetto a quelle attribuite al Consiglio nazionale.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la riduzione per gli ordini e i collegi territoriali degli oneri non possa essere praticata attraverso il semplice trasferimento di essi in capo al Consiglio Nazionale, e ciò, in primo luogo, per l'assenza, in capo al Consiglio Nazionale, di un potere di controllo e di verifica dell'attività svolta dagli organismi territoriali.

Sul punto si evidenzia inoltre che il trasferimento dell'assolvimento di detti obblighi finirebbe per tradursi o in un'attività meramente formale, priva ovviamente di ogni possibilità di verifica sostanziale della regolarità delle attività correlate agli obblighi in discorso, oppure in una indebita ingerenza nelle funzioni attribuite ai Consigli locali ai quali la legge attribuisce, come detto, funzioni specifiche, del tutto diverse rispetto a quelle attribuite al Consiglio Nazionale.

Ciò posto, la soluzione prospettata dalla delibera sembra non tenere conto della specificità delle diverse funzioni attribuite ai consigli locali e ai Consigli Nazionali e soprattutto non sembra sia stata adeguatamente valutata l'assenza di una sovraordinazione gerarchica e funzionale di questi ultimi rispetto ai primi.

2.2. Si rinviene, inoltre, l'opportunità di eliminare, o quantomeno di sottoporre ad una nuova analisi nell'ambito dell'auspicato tavolo istituzionale di confronto, gli obblighi relativi:

- agli articoli 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato), 18 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici), 20 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale), 21 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva);

- all'articolo 29 (obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi), perlomeno nella parte

relativa al “Piano degli indicatori”, ecc. che risulta eccessiva per le modestissime dimensioni economiche medie degli Enti professionali;

- agli articoli 31 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione), 33 (obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione), 36 (Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici) perché tali tipologie di controlli possono essere considerati compatibili solo con le Amministrazioni che erogano servizi pubblici per la collettività gravanti sulla fiscalità generale;

- all'articolo 43 (Responsabile per la trasparenza) poiché il responsabile della trasparenza è secondo lo stesso articolo il medesimo soggetto che svolge le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e quest'ultimo è nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190 del 2012, tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione. Negli ordini e collegi professionali, tuttavia, è veramente molto raro che vi sia una figura dirigenziale. Riteniamo pertanto che sul punto la clausola di compatibilità prevista dalla fonte primaria debba essere declinata secondo una direzione che tenga maggiormente in conto le peculiarità strutturali ed organizzative del comparto ordinistico.